



STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO (C.I.R.M.)

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del C.I.R.M. nell'Adunanza
Ordinaria del 24 gennaio 2020**

STATUTO AGGIORNATO AI SENSI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
(17G00128)

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA'

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

Il " Centro Internazionale Radio – Medico" con acronimo "C.I.R.M.", è una Fondazione di diritto privato eretta Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana n.553 del 29 aprile 1950. Il C.I.R.M. nasce da un'Associazione di Medici istituita dal Prof. Guido Guida nel 1935, e svolge attività alle quali l'ordinamento statale riconosce un pubblico interesse.

La Fondazione ha sede legale ed operativa nel comune di Roma, in via dell'Architettura, 41. Il trasferimento della sede nell'ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione all'autorità di controllo.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà "FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (C.I.R.M.) ETS".

ARTICOLO 2 – Finalità ed attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

Tutela e protezione della salute della gente di mare, con particolare riferimento all'assistenza a distanza, utilizzando le tecnologie della informazione e comunicazione (ICT), a persone imbarcate su navi di tutte le nazionalità in navigazione in tutti i mari del mondo; a persone che si trovino a bordo di aeromobili in volo; a chi possa avere necessità di un consulto telemedico urgente secondo modalità ed accordi precedentemente formalizzati. L'attività di assistenza telemedica marittima di base è prestata gratuitamente, secondo le raccomandazioni Internazionali sull'Assistenza Medica in Mare (delibera n. 106 del 13 maggio 1958 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - ILO; direttiva del Consiglio delle Comunità Europee - CEE 92/29 del 31 marzo 1992; circolare n. 960 del 20 giugno 2000 dell'Organizzazione Marittima Internazionale - IMO). Per attività assistenziali complesse, che possano richiedere utilizzo di tecnologie dedicate o il consiglio di specialisti, la Fondazione potrà richiedere dei corrispettivi che coprano il costo di gestione dei relativi servizi; Identificazione e prevenzione di patologie dei naviganti, con particolare riferimento a quelle professionali, anche attraverso proprie strutture ambulatoriali, fatte salve le vigenti disposizioni nazionali ed internazionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi;

Attività di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito della tutela e protezione della salute della gente di mare;

Attività di formazione, direttamente o indirettamente correlate con quanto sopra enunciato alla lettera a., incluse attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) e di formazione dei naviganti in materia sanitaria, fatte salve le vigenti disposizioni nazionali ed internazionali in materia di formazione e certificazione della gente di mare;

Organizzazione e gestione di attività di medicina preventiva, personalizzata e di precisione e di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica nell'ambito della missione della Fondazione e/o di attività di interesse generale;

Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici dei naviganti, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e di iniziative di welfare.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro: promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di riqualificazione e di specializzazione, nei limiti di cui alla lettera d. del precedente comma 1;

organizzare eventi quali convegni, seminari e presentazioni di libri e dati;

pubblicare libri, e-books, articoli;

elaborare, organizzare e gestire strumenti di informazione, quali siti internet, social network e riviste;

stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze.

Al fine di accrescere, in materia di assistenza medica, la sicurezza della vita umana in mare, la Fondazione è stata formalmente designata, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro della Salute in data 15.04.2002, quale Centro Italiano Responsabile dell'Assistenza Telemedica Marittima (Telemedical Maritime Assistance Service, TMAS) in attuazione delle raccomandazioni contenute nella circolare IMO n. 960 del 20 giugno 2000 ed in ossequio al D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989 n. 147, concernente l'adesione dello Stato Italiano alla Convenzione Internazionale sulla Ricerca ed il Salvataggio Marittimo" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed alla Direttiva 92/29/CEE del 31 marzo 1992 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi. L'azione della Fondazione, quale TMAS, viene svolta in collaborazione con il Centro Nazionale di Coordinamento per la Ricerca ed il Soccorso in Mare

(Italian Maritime Rescue Coordination Centre - IMRCC) identificato nel Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

La Fondazione potrà stipulare joint venture contrattuali con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti finalizzati a raggiungere scopi comuni.

ARTICOLO 3 – Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Tra le attività diverse è ricompresa la detenzione di quote di società di capitali, purché gli eventuali utili rivenienti dalla partecipazione siano destinati alle attività istituzionali della Fondazione. Nell'ambito di tali iniziative è compresa la Società a responsabilità limitata CIRM SERVIZI S.r.l., di cui la Fondazione è Socio Unico.

ARTICOLO 4 – Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate.

I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civile esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, nonché sulla base di quanto previsto ai sensi del Titolo XI del D.Lgs.117 del 2017.

TITOLO II PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dalla dotazione iniziale costituita da Euro 500,00 rappresentante l'importo rivalutato, elargito nel 1950 dal suo Fondatore Prof. Guido Guida;
dai beni mobili ed immobili, comunque pervenuti alla Fondazione;
da donazioni, lasciti, elargizioni o contributi di enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche e giuridiche ed espressamente destinati, dagli erogatori, ad incrementare il patrimonio del C.I.R.M. per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'eventuale cessione di beni immobili è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6 – Fondo di dotazione e di gestione

Il Fondo di dotazione è costituito da contributi ad esso destinati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, nonché le ulteriori risorse individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

redditi derivanti dal patrimonio;

contributo annualmente concesso in via ordinaria dallo Stato Italiano; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione;

dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

contribuzioni volontarie, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 770 c.c., fatte a favore della Fondazione in riconoscimento dell'utilità dei servizi resi;

ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinato all'attuazione degli scopi statutari.

I contributi liberali e le entrate derivanti da corrispettivi di servizi prestati devono essere considerati ad integrazione del contributo statale che è da ritenersi indispensabile per lo svolgimento delle attività della Fondazione.

Il Fondo di gestione deve essere impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7 -Esercizio economico e finanziario

L'esercizio economico della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico e finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione approva anche il bilancio economico e finanziario della Fondazione, da pubblicare nei modi e con le forme previste dalle norme vigenti.

È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

Il bilancio della Fondazione è inoltrato alla Corte dei Conti.

TITOLO III ORGANI ED ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 8 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

Il Collegio dei Benemeriti

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Comitato Scientifico

L'Organo di Controllo

ARTICOLO 9 – Collegio dei Benemeriti

Il Collegio dei Benemeriti è costituito da membri di diritto e membri partecipanti.

Sono membri di diritto :

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il Ministero della Salute;

Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;

I precedenti Presidenti della Fondazione.

I Benemeriti di cui alle lettere a.-c. designano ciascuno un proprio rappresentante nel Collegio dei Benemeriti entro e non oltre sessanta (60) giorni dall'invito rivolto alle competenti Amministrazioni dal Presidente della Fondazione in carica, decorsi i quali la designazione s'intenderà rinunciata. Il mandato di tale rappresentante ha una durata di sette (7) anni e non è rinnovabile.

Sono membri partecipanti:

Le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I membri partecipanti del Collegio dei Benemeriti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta su proposta del Presidente e permangono in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Collegio dei Benemeriti di cui fanno parte, indipendentemente dal momento di designazione. Il mandato del Collegio dei Benemeriti ha una durata di sette (7) anni.

Le persone giuridiche che fanno parte del Collegio dei Benemeriti designeranno un proprio rappresentante in seno al Collegio stesso non oltre sessanta (60) giorni dall'invito rivolto dal Presidente della Fondazione in carica, decorsi i quali la designazione s'intenderà rinunciata.

Le persone che compongono il Collegio dei Benemeriti sono in numero minimo di venti (20) e massimo di sessanta (60) e vengono suddivise tra medici e non medici.

Il Collegio dei Benemeriti elegge il Presidente della Fondazione tra i propri Benemeriti medici, nonché, tra i propri componenti, i 4 Consiglieri di Amministrazione del C.I.R.M. [due (2) medici e due (2) non medici] secondo le modalità di seguito indicate negli Articoli 10 ed 11 del presente Statuto e ne delibera il compenso.

Il Collegio dei Benemeriti è convocato almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione stessa, nonché per l'esame del rendiconto economico e finanziario. Su tali temi il

Collegio può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva. Analogo parere il Collegio dei Benemeriti è tenuto ad esprimere, entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, sulle proposte di modifica dello Statuto della Fondazione.

Il Collegio dei Benemeriti, inoltre, nomina l'Organo di Controllo, determinando il relativo compenso.

Il Collegio dei Benemeriti è altresì convocato dal Presidente della Fondazione quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei propri componenti o il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Benemeriti si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia, con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con convocazione inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

Le riunioni del Collegio dei Benemeriti sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Decano del Collegio stesso presente alla riunione. Delle riunioni del Collegio dei Benemeriti è redatto il verbale, a cura del Segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali Collegiali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la possibilità per i partecipanti al Collegio dei Benemeriti di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra gli intervenuti.

In particolare è necessario che:

Sia consentito al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da 4 componenti eletti dal Collegio dei Benemeriti, di cui due Benemeriti medici e due Benemeriti che siano non medici. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica cinque anni salvo revoca deliberata dal Collegio dei Benemeriti prima della scadenza del mandato. Costituirà causa di decadenza dalla carica la perdita della qualifica di Benemerito.

I Benemeriti iscritti nel Collegio dei Benemeriti sono convocati in Assemblea, da tenersi prima della scadenza del mandato, per eleggere i 4 Consiglieri di Amministrazione scelti secondo quanto indicato nel precedente comma. Oltre ai voti dei Benemeriti presenti in Assemblea sono ritenuti validi i voti espressi per delega scritta ad uno dei Benemeriti presenti ed i voti espressi per corrispondenza in busta chiusa, pervenuti entro la data dell'Assemblea.

I candidati sono inseriti in due liste (Consiglieri medici e Consiglieri non medici) proposte dal Presidente della Fondazione sulla base della autocandidatura da parte di Benemeriti. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione i candidati che abbiano ricevuto più voti.

I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.

Il Consigliere di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

I Consiglieri di Amministrazione cessano dalla carica simultaneamente, indipendentemente dalla data del loro insediamento.

Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, uno dei Consiglieri, il Collegio dei Benemeriti effettuerà una nuova elezione per la designazione del sostituto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, provvede a:

Approvare lo Statuto;

Approvare il bilancio economico e finanziario, il budget annuale e triennale le relazioni accompagnatorie;

Deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

Individuare le aree di attività della Fondazione;

Deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;

Nominare i responsabili apicali dei Dipartimenti e dei Servizi della Fondazione determinandone compiti, durata e natura dell'incarico ed eventuale compenso;

Eleggere, eventualmente, nel proprio seno, il Vicepresidente della Fondazione;

Nominare i componenti del Comitato Scientifico;

Conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

Approvare Regolamenti e linee guida;

Svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

E' valida la riunione del Consiglio di Amministrazione quando tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono stati convocati e quando sono presenti il Presidente e almeno due consiglieri.

Le deliberazioni riguardanti il programma di attività, l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, potranno essere adottate validamente unicamente con il voto favorevole dei due terzi di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, la vendita di immobili di proprietà della Fondazione richiedono il voto unanime di tutto il Consiglio di Amministrazione.

Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente.

Il Segretario Amministrativo della Fondazione svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere inviato almeno quattro (4) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due (2) giorni.

L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal Segretario, firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito libro.

È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, purché nel rispetto delle modalità previste per il Collegio dei Benemeriti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le

delibere devono essere assunte con voto palese.

Ai Consiglieri di Amministrazione spettano, oltre al rimborso spese, le indennità di carica determinate dal Collegio dei Benemeriti nei limiti previsti dalle normative in materia.

ARTICOLO 11 – Presidente

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dal Collegio dei Benemeriti prima della scadenza del mandato del Presidente uscente. Oltre ai voti dei Benemeriti presenti in Assemblea sono ritenuti validi i voti espressi per delega scritta ad uno dei Benemeriti presenti ed i voti espressi per corrispondenza in busta chiusa, pervenuti entro la data dell'Assemblea. Il Presidente è rieleggibile.

I Benemeriti che intendano candidarsi alla carica di Presidente sono inseriti in una lista proposta dal Decano del Collegio dei Benemeriti. Risulta eletto il candidato che abbia ricevuto più voti.

Il Presidente della Fondazione convoca il Collegio dei Benemeriti ed il Consiglio di Amministrazione e resta in carica per la stessa durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, o dal Decano dei Consiglieri di Amministrazione. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, il Presidente, il Collegio dei Benemeriti effettuerà una nuova elezione per la nomina del sostituto, il cui mandato terminerà con quello del Consiglio di Amministrazione in carica, indipendentemente dalla data di insediamento.

Il Presidente può assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente della Fondazione nei limiti e con le modalità consentite dalla Legge. I relativi atti sono soggetti a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il legale rappresentante della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione ed a terzi.

Al Presidente spetta la indennità di carica determinata dal Collegio dei Benemeriti.

ARTICOLO 12 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da tre (3) a cinque (5) membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità, nelle materie di interesse della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione tiene, in sede di nomina, anche delle candidature eventualmente presentate dal Collegio dei Benemeriti.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Coordinatore del Comitato, prevede l'eventuale indennità e regola il rimborso delle spese per l'incarico svolto.

Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del proprio Coordinatore, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge anche il ruolo di Comitato Etico della Fondazione esprimendo il proprio parere sui progetti di ricerca della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico entrano a far parte, per il periodo in cui restano in carica, del Collegio dei Benemeriti.

Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno il Comitato Scientifico per l'illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione.

A cura del Segretario Amministrativo è tenuto il Libro delle riunioni del Comitato Scientifico.

ARTICOLO 13 – Organo di controllo

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo nominato dal Collegio dei Benemeriti.

L'Organo di Controllo è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti nominati dal Collegio dei Benemeriti, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile. I membri dell'Organo di Controllo non possono rivestire alcuna carica in seno alla Fondazione.

Qualora previsto dalla normativa sarà richiesta designazione di un membro effettivo ed uno supplente da parte della Pubblica Amministrazione. La designazione dei membri di nomina pubblica dovrà avvenire entro e non oltre sessanta (60) giorni dall'invito rivolto dal Decano del Collegio dei Benemeriti. Decorso infruttuosamente tale termine la designazione ministeriale s'intenderà rinunciata ed il Collegio dei Benemeriti provvederà all'integrazione della componente mancante dell'Organo di Controllo con gli stessi criteri indicati nel precedente paragrafo.

L'Organo di Controllo dura in carica tre (3) anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta. Il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo è stabilito dal Collegio dei Benemeriti.

Il Presidente dell'Organo di Controllo è designato dal Collegio dei Benemeriti. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti dell'Organo decada dall'incarico, subentra il componente supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

L'Organo esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Il Presidente dell'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'Organo stesso, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

TITOLO IV ESTINZIONE, NORME TRANSITORIE E NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 14 – Estinzione

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

ARTICOLO 15 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie che riguardino la Fondazione ed in qualsiasi modo la coinvolgano anche se relative all'interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto, saranno deferite ad un collegio arbitrale.

Tale collegio deve essere composto da un numero di membri uguale al numero delle parti litiganti – ciascuna delle quali avrà diritto a nominare un arbitro – più uno (1) o due (2) arbitri ulteriori, in relazione a quanto occorra per assicurare la pluralità dei membri del Collegio. L'arbitro ulteriore, o uno dei due arbitri ulteriori, svolge la funzione di Presidente del Collegio. La scelta dell'arbitro o degli arbitri ulteriori è effettuata congiuntamente dagli arbitri nominati dalle parti.

In difetto di accordo essa viene effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti litiganti.

Le nomine degli arbitri di parte devono essere effettuate entro sessanta (60) giorni dalla designazione del primo di essi. Gli arbitri in via irrituale e secondo equità, rendono il loro lodo entro novanta (90) giorni dall'insediamento, salva diversa intesa tra le parti litiganti.

La sede dell'arbitrato è fissata presso il domicilio del Presidente, salvo diverso accordo tra le parti litiganti.

ARTICOLO 16 – Norme Transitorie

Il Collegio dei Benemeriti, nella propria composizione in data 31 dicembre 2019, integrato dai membri di diritto di cui al 2° comma dell'articolo 9 del presente Statuto, resta in carica fino al 31 dicembre 2020. Il Collegio stesso provvede alla elezione del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo della Fondazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto entro sessanta (60) giorni dalla data del 7 aprile 2020, data dell'85° anniversario di inizio delle attività del C.I.R.M. Nel frattempo sono prorogati Presidente e Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori in carica.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione del C.I.R.M. aggiornerà la composizione del Collegio dei Benemeriti secondo i criteri indicati nell'articolo 9, in modo che un Collegio rinnovato possa essere operativo a partire dal 1° gennaio 2021.

ARTICOLO 17 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.